


Sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Scritto da Eugenio Cortigiano
Martedì 12 Novembre 2013 08:51 -



Tar Puglia
sentenza 5653/06 del 05/12/2006

TAR LECCE, sentenza 5/12/2006, n. 5653

Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute sussiste anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità e discende direttamente dal mancato godimento delle ferie, quando sia certo che lo stesso non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore e/o non sia comunque a lui imputabile.

L'art. 36 della Costituzione va interpretato nel senso che il carattere indisponibile e/o l'irrinunciabilità del diritto alle ferie non può escludere l'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere al lavoratore il pagamento di una somma equivalente a quella pagata per le normali giornate lavorative, denominata indennità sostitutiva delle ferie non godute, quando il lavoratore è stato impossibilitato (cioè in assenza della sua volontà) a godere delle ferie.

Dott. Francesco Navaro

Sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Scritto da Eugenio Cortigiano
Martedì 12 Novembre 2013 08:51 -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Lecce,

Sezione Seconda

Reg. dec. nr. 5653/06

composto dai Signori Magistrati

omissis

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso n. 3465/2000 proposto da , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Cingari Gaetano e con questi domiciliato in Lecce nello studio dell'avv. F. Valenti alla via 95° Rgt. Fanteria;

contro

Sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Scritto da Eugenio Cortigiano

Martedì 12 Novembre 2013 08:51 -

il Comune di , in persona del sindaco e legale rappresentante pt, nc;

per la declaratoria

del diritto del ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni 1993-1998, oltre gli interessi e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Udito alla camera di consiglio del 19 ottobre 2006 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg;

considerato che col ricorso all'esame il ricorrente, dipendente del Comune di lamenta la illegittimità del comportamento dell'Amministrazione datoriale che non avrebbe provveduto a liquidargli il compenso sostitutivo di ferie non godute nel periodo compreso tra il 1993 ed il 1998;

considerato che all'udienza del 19 ottobre 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione;

considerato nel merito che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute sussiste anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità (poiché l'art. 36, comma 3, della Costituzione sancisce che il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite "e non può rinunziarvi", la normativa di contrattazione collettiva disciplina solo il godimento delle ferie e non prevede in via generale l'indennità sostitutiva per il mancato godimento) e discende direttamente dal mancato godimento delle ferie, quando sia certo che il mancato godimento delle ferie non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore e/o non sia comunque a lui imputabile;

Sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Scritto da Eugenio Cortigiano

Martedì 12 Novembre 2013 08:51 -

considerato, infatti, che il predetto art. 36, comma 3, della Costituzione va interpretato nel senso che il carattere indisponibile e/o l'irrinunciabilità del diritto alle ferie non può escludere l'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere al lavoratore il pagamento di una somma equivalente a quella pagata per le normali giornate lavorative, denominata indennità sostitutiva delle ferie non godute, quando il lavoratore è stato impossibilitato (cioè in assenza della sua volontà) a godere delle ferie, come appunto nella specie;

considerato pertanto che dalla predetta disposizione costituzionale di cui all'art. 36, comma 3, si evince agevolmente che la mancata fruizione del diritto alle ferie annuali fa sorgere in capo ai lavoratori il diritto a percepire la predetta indennità sostitutiva (equivalente alla somma stabilita per le normali giornate lavorative), in quanto la funzione essenziale del periodo feriale è quella di ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro (e di soddisfare le esigenze ricreative, culturali, affettive e familiari);

considerato che, nella specie, in cui si verte nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, sussiste l'art. 18 del CCNL 1994-1997 che espressamente prevede che ove non vi sia la possibilità per il dipendente di fruire delle ferie dopo il periodo di maturazione delle stesse si procede al pagamento sostitutivo delle stesse;

considerato che da quanto detto consegue l'accoglimento del ricorso in esame, con attribuzione in favore del ricorrente della indennità sostitutiva delle ferie retribuite non godute nel periodo corrente dal 1993 al 1998;

considerato che la indennità per ferie non godute di spettanza del ricorrente, va maggiorata degli [interessi legali](#) e della rivalutazione monetaria; più precisamente, poichè la predetta indennità sostitutiva delle ferie non godute riguarda anche periodi anteriori al 31.12.1994, per questa parte vanno corrisposti (ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724/94, che ha introdotto il divieto del cumulo degli accessori sui crediti retributivi dei pubblici dipendenti soltanto a partire dal 1.1.1995) gli [interessi legali](#) secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei sulle somme via via rivalutate;

considerato che a partire dal 1.1.1995 la indennità per ferie non godute di spettanza del ricorrente va maggiorata per quanto detto dei soli [interessi legali](#) ;

Sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Scritto da Eugenio Cortigiano

Martedì 12 Novembre 2013 08:51 -

considerato in definitiva che sulla base dei rilievi di cui innanzi il ricorso va accolto mentre, quanto alle spese di lite, le stesse possono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2006.

Antonio Cavallari -Presidente-

Giulio Castriota Scanderbeg –est.